

**Registro.** Bocciata la circolare 3/E del 2008

# Trust autodichiarato con imposta fissa

**Rosanna Acierno**

L'imposta di donazione (e successione) trova il suo presupposto nel trasferimento di beni o diritti. Pertanto (contrariamente a quanto asserito nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008) anche con il trust «autodichiarato» tale imposta non è applicabile, poiché non si hanno effetti traslativi del patrimonio vincolato né verso il trustee né verso i beneficiari del trust. Sono le conclusioni della Ctp di Reggio Emilia (pres. e relatore M. Crotti), nella sentenza 418.02.14 depositata il 26 settembre.

La pronuncia parte dalla costituzione di un trust autodichiarato, cui due contribuenti avevano conferito i beni immobili per garantire i creditori di una Sas, di cui gli stessi contribuenti erano soci, in una procedura di concordato preventivo. L'atto di costituzione del trust veniva assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non a imposta di donazione, come invece contestato dall'Ufficio, con gli avvisi poi impugnati.

Nell'accogliere i ricorsi, previa loro unificazione, il Collegio ha precisato che ratio dell'imposta su donazioni e successioni è colpire il vantaggio che un soggetto consegue senza che da parte sua debba esserci alcuna prestazione correlata al vantaggio conseguito. Pertanto, se non c'è effetto traslativo di patrimonio o di vantaggio, l'imposta non è dovuta per carenza di presupposto.

Per la Ctp, l'effetto "segregativo" tipico del trust autodichiarato si traduce nell'isolare i beni vincolati dal patrimonio di un soggetto e assoggettarli a un regime giuridico a sé stante. L'effetto, però, non assume rilievo patri-

moniale poiché non comporta nessun arricchimento patrimoniale per alcuno. Nel trust "autodichiarato", infatti, quando si istituisce il vincolo non si realizzano attribuzioni patrimoniali né in favore del trustee (il proprietario dei beni vincolati) né dei beneficiari del trust (nel caso, i creditori dell'impresa in crisi). Pertanto, la costituzione è soggetta solo a imposta di registro in misura fissa. I giudici precisano che questo effetto "segregativo" si riscontra anche negli altri tipi di trust che prevedono la costituzione di vincoli di destinazione non traslativi di patrimonio.

Pertanto, appare singolare (e contraddittorio) come la stessa amministrazione, nella circolare 3/E del 2008, sottolinei da un lato che in tutti i vincoli di destinazione non traslativi non sia dovuta alcuna imposta di donazione, ma la sola imposta di registro in misura fissa e, dall'altro, che per il trust autodichiarato sia dovuta comunque l'imposta di donazione. In tal modo emerge una palese disparità di trattamento tra la tassazione dei vincoli di destinazione non traslativi (quindi esenti da imposta di donazione) e il trust autodichiarato (assoggettato invece a imposta di donazione secondo le Entrate) pur prevedendo quest'ultimo un vincolo di destinazione non traslativo del patrimonio.

Infine, secondo la Ctp, anche se il legislatore ha previsto l'imposta su successioni e donazioni anche per la costituzione di vincoli di destinazione (art. 2, comma 47 Dl 262/2006) una corretta interpretazione della norma induce a ritenere che solo il trust produttivo di effetti traslativi sia assoggettabile a imposta di donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

